



# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,**

**PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTA la Direttiva 10 gennaio 2022, n. 3 emanata dal ministro per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022;

VISTA la Direttiva 20 gennaio 2022, n. 3, con la quale il Capo del Dipartimento ha assegnato ai Direttori Generali gli obiettivi strategici ed operativi, le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTI i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346 e del successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 2021, n. 481, ed in particolare l'articolo 4 del suddetto D.M. n. 481/2021, ai sensi del quale sono attribuite, tra l'altro, alla Direzione Generale per la Motorizzazione, le competenze normative in materia di veicoli e conducenti, di operazioni tecniche di revisione, e attuazione delle stesse;

VISTO l'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 241 comma 3 del D.P.R.16 aprile 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada” e l'articolo 239 commi 3-bis, 4, lett. e), e 6 e la relativa appendice X del Titolo III;

VISTA la circolare del 22 maggio 1995, n. 88/95 come integrata dalla circolare n.112 del 7/08/1996 e successiva circolare di aggiornamento n.3997/604 del 6 settembre 1999 (Pubblicata nella G.U. 29 settembre 1999, n. 229, S.O. n. 178) che prevede, tra l'altro, una verifica iniziale e verifiche periodiche ed occasionali delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'Appendice X del Titolo III del citato D.P.R. n. 495 del 1992, al cui CAPO II si afferma che le predette visite iniziali, periodiche e occasionali relative alle attrezzature tecniche ivi previste ed utilizzate dalle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possono essere effettuate anche da Enti di Certificazione riconosciuti dall'Amministrazione;



# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,**

**PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la direttiva 2014/45 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n.214 , pubblicato in GU n.139 del 17-6-2017, di recepimento della citata direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

VISTI in particolare gli articoli 11 e 16 del citato Decreto Ministeriale, ai sensi dei quali sono definiti, tra l'altro, tempi e modalità per l'adozione da parte dell'autorità competente delle disposizioni in materia di verifica della conformità metrologica delle apparecchiature utilizzate per i controlli tecnici;

CONSIDERATA la competenza esclusiva dell'Amministrazione nell'emanare norme sull'omologazione, nonché le attività di visita iniziale, periodica ed occasionale sulle citate attrezzature tecniche, ai sensi della normativa suindicata;

VISTO il D.D. prot. R.D. 472 del 19/11/2019 con il quale alla Società CARTESIO TEAM s.r.l. è stato prorogato al 31 maggio 2020 il riconoscimento dell'Amministrazione quale Ente di Certificazione ai soli fini di eseguire su richiesta degli interessati, operazioni di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature tecniche in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ai sensi delle normative su indicate;

CONSIDERATO che la proroga del riconoscimento, finalizzata all'esecuzione delle attività di verifica tecnico – metrologica periodica sulle attrezzature omologate in dotazione dei centri di revisione veicoli, adottata con il suddetto decreto, è stata rilasciata nelle more dell'acquisizione del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, interessata da questa Amministrazione per approfondimenti istruttori in ordine al provvedimento di che trattasi con nota in data 28 ottobre 2019, e *“fatte salve le ulteriori valutazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato”*;

TENUTO CONTO che risultano scaduti i termini previsti dall'articolo 16 della legge 241/90, senza che l'Organo di consulenza legale abbia espresso il parere richiesto, e che nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'articolo citato, ai sensi del quale *“ in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere”*;



# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,**

**PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO l'articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n.27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ai sensi del quale *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (...), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*;

VISTA la ministeriale prot.19014 del 10.07.2020, con la quale è stato disposto che, per effetto della normativa introdotta con il citato articolo 103, la validità dell'autorizzazione rilasciata a favore di CARTESIO TEAM S.r.l. è conservata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

CONSIDERATO che la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 è stata fissata al 31 marzo 2022;

VISTA la nota prot. R.U. 12713 del 19 aprile 2022 con la quale l'Amministrazione ha richiesto la produzione di documentazione utile ai fini del rilascio del richiesto rinnovo, finalizzata all'accertamento di requisiti di ordine morale, professionale e tecnico - organizzativo in capo alla Società, ai Soci Consorziati ed agli Organi Ispettivi facenti capo allo stesso, come da richiesta della società;

VISTA la documentazione trasmessa dalla nominata Società;

VALUTATA l'idoneità della documentazione presentata;

RITENUTO, come sopra evidenziato, di poter procedere indipendentemente dall'espressione del parere da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;

RITENUTO, in attesa dell'emanazione delle norme di dettaglio previste dal D.M. 214/2017 in materia di verifica di conformità metrologica delle attrezzature per le revisioni dei veicoli, in fase di elaborazione, di attribuire al provvedimento di riconoscimento a favore degli Enti di Certificazione, validità triennale, ferma restando la verifica del mantenimento, nel corso del tempo, dei requisiti in base ai quali è stato attribuito il titolo abilitativo, con riserva dell'Amministrazione di effettuare, nel corso del periodo di validità, le opportune verifiche, e con potere di disporre le relative sospensioni nei confronti dei soggetti per i quali si dovesse riscontrare la decadenza dei requisiti richiesti;



# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,**

**PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

TUTTO ciò premesso e considerato:

DECRETA

Art.1) E' rinnovato, per anni tre (3), senza soluzione di continuità, con decorrenza 30 giugno 2022, il riconoscimento di CARTESIO TEAM S.r.l., quale Ente di Certificazione dell'Amministrazione, ai soli fini di eseguire, ai sensi delle norme indicate in premessa, su richiesta degli interessati, operazioni di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature tecniche in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed è rinnovabile previa presentazione di apposita istanza, da produrre all'Amministrazione competente, almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art.2) La validità del provvedimento di riconoscimento decade di diritto quando non sia stata presentata domanda di rinnovo nel termine di cui all'articolo 1, ovvero quando l'attività è da ritenersi di fatto cessata, non essendo stata effettuata alcuna verifica per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi.

Art.3) L'Amministrazione si intende sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che possano derivare dall'esercizio delle attività di riconoscimento di permanenza dei requisiti di idoneità sopra richiamate, anche a causa di valutazioni di idoneità, eseguite da CARTESIO TEAM S.r.l.

Art.4) L'Amministrazione si riserva di revocare in ogni momento tale riconoscimento in rapporto a proprie esigenze organizzative, ad episodi che facciano ritenere non più presenti i requisiti di correttezza, imparzialità e competenza tecnica che giustificano il presente riconoscimento, in caso di decadenza dei requisiti richiesti, ovvero a seguito del sopravvenire di norme in materia.

Ing. Pasquale D'anzi